



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PERGREFFI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2018

Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad assicurare la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), nominato dal giudice *ex* articolo 61, comma 1, del codice di procedura civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare che, durante l'espletamento delle loro funzioni, vengono aggrediti.

Ad oggi, con riferimento ai CTU e ai curatori fallimentari, nonostante da un lato sia ormai consolidato il principio di responsabilità dei professionisti, chiamati con sempre maggior frequenza a rispondere del proprio operato e della esatta esecuzione della prestazione richiesta, dall'altro non godono, nella fattispecie delle mansioni di consulenti dei tribunali, di alcuna copertura assicurativa nel caso di aggressioni ad opera di una delle parti o di altri cittadini. Allo stesso modo anche gli ufficiali giudiziari, che rappresentano il « *front office* » nei casi di fallimenti e sfratti, non beneficiano di tutele particolari in caso di aggressioni. Un fenomeno, appunto quello delle violenze ai danni di CTU, ufficiali giudiziari e curatori fallimentari, che si sta ripetendo con frequenza preoccupante, talune volte addirittura con risvolti drammatici come nel caso del geometra quarantaquattrenne, padre di famiglia, assassinato a colpi da arma da fuoco il 9 novembre 2018 a Portacomaro, nell'Astigiano, da un novantenne, mentre stava eseguendo, per conto del tribunale di Asti, un sopralluogo per la valutazione di un appartamento a seguito di una causa di pignoramento.

Ma gli episodi sono, come detto, sempre più numerosi come denunciato anche dall'Ordine dei medici dopo l'aggressione, nel maggio scorso, a un medico legale a Foggia

incaricato dal locale tribunale di effettuare degli accertamenti su dei risarcimenti assicurativi.

Poiché il CTU riveste una funzione molto delicata nel processo, tanto da definirlo una sorta di « occhiale » del giudice, è esposto a diversi profili di responsabilità nell'adempimento del proprio mandato giurisdizionale. In particolare, la violazione da parte del CTU dei compiti assegnati dal giudice o l'inesatta esecuzione dell'incarico conferito comportano l'incombenza di almeno tre fattispecie di responsabilità: la responsabilità disciplinare, quella penale e quella civile.

Dall'altro lato, però, non gode di un'adeguata tutela se non limitata alla propria assicurazione che non copre sempre gli episodi di violenza e aggressione subite. Concetto analogo vale anche per i curatori fallimentari e gli ufficiali giudiziari.

Il presente disegno di legge, quindi, vuole garantire una doverosa garanzia assicurativa e legale ai consulenti dei tribunali e ai curatori fallimentari vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari. Di fatto i CTU vengono elevati, durante lo svolgimento degli incarichi loro assegnati, a pubblici ufficiali.

Per quanto riguarda invece gli ufficiali giudiziari il presente disegno di legge intende, dal punto di vista della tutela, parificarli ai magistrati ordinari, vista la delicatezza e il rischio che comporta la loro attività.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), all'articolo 1, commi 563 e 564, detta norme sulle cosiddette « *vittime del dovere* ». In particolare, il comma 563 precisa che per vittime del do-

vere devono intendersi i soggetti richiamati dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: *a)* nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; *b)* nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; *c)* nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; *d)* in operazioni di soccorso; *e)* in attività di tutela della pubblica incolumità; *f)* a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Il successivo comma 564, invece, dispone l'equiparazione ai soggetti di cui al comma 563 di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

A sua volta, il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, prevede termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Dal combinato disposto delle norme richiamate, emerge un particolare elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere: i magistrati ordinari della magistratura italiana; gli appartenenti alle Forze armate italiane (Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Esercito italiano, Marina militare), alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi forestali, alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, alla Polizia municipale.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, dunque, ha significativamente ampliato la definizione di « vittima del dovere » in senso sia soggettivo, in quanto include tutti i dipendenti pubblici, sia oggettivo, giacché estende il beneficio alle svariate e differenziate ipotesi delineate all'articolo 1, commi 563 e 564.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, integra i contenuti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, statuendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, debbano applicarsi anche ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU) incaricati dai tribunali durante l'espletamento del proprio mandato, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari in organico presso i tribunali locali, i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalidità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche ai professionisti consulenti tecnici di ufficio (CTU), nominati dal giudice ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedure civile, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari in organico presso i tribunali locali, i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.